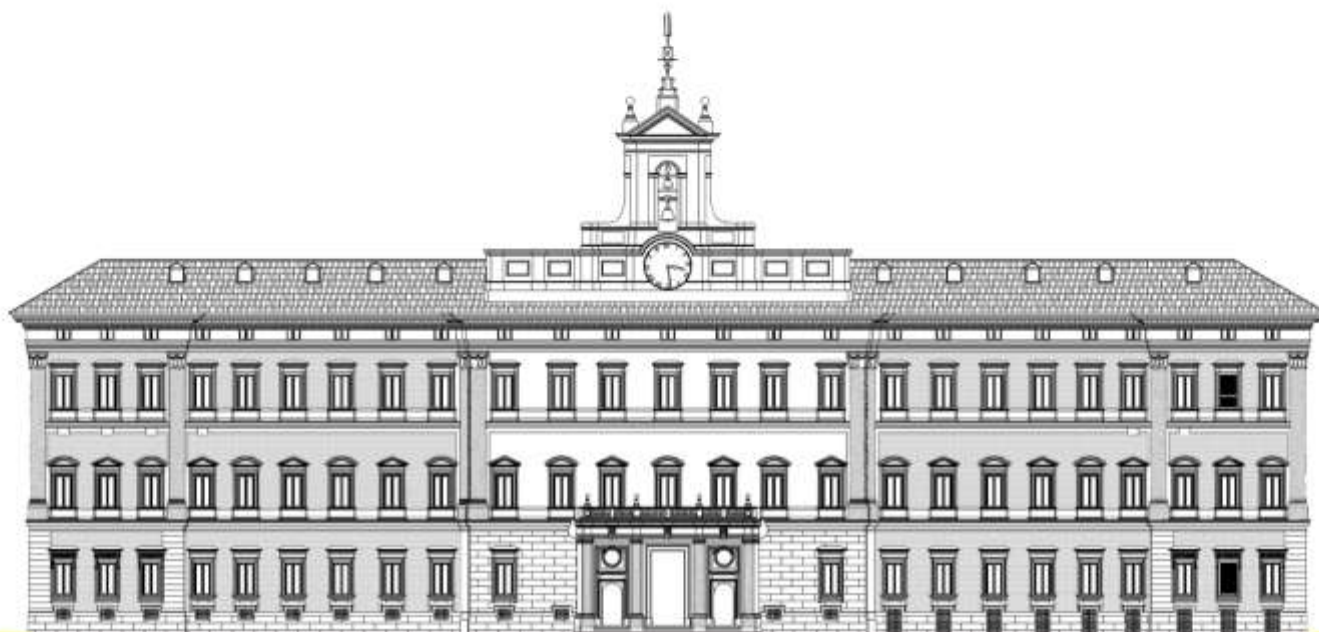




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3326

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle violazioni
relative ai beni culturali

(Approvato dal Senato – A.S. 2065)

N. 400 – 30 novembre 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3326

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle violazioni
relative ai beni culturali

(Approvato dal Senato – A.S. 2065)

N. 400 – 30 novembre 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3
ARTICOLI 1-32 DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLE VIOLAZIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI..	3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	5
CLAUSOLA DI INVARIANZA	5

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3326
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relatrice per la	Emiliozzi
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

Il progetto di legge – approvato senza modificazioni dal Senato (AS 2065) - reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle violazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Il testo del provvedimento dell'Accordo si compone di 32 articoli, suddivisi in otto capitoli.

Il testo originario, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha presentato una relazione tecnica, della quale si dà conto nel presente dossier.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-32 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle violazioni relative ai beni culturali

Gli articoli della Convenzione relativi al capitolo I (da 1 a 2) riguardano lo scopo e l'ambito di applicazione della Convenzione.

Il capitolo II (articoli da 3 a 16) tratta del diritto penale sostanziale. In particolare, si prevedono le varie figure di reato che gli Stati si impegnano ad introdurre nella loro legislazione, come il furto e altre forme di appropriazione indebita (art. 3), lo scavo e la

rimozione illegali (art. 4), la falsificazione di documenti (art. 9) e la distruzione e danni (art. 10). Inoltre, si evidenzia come l'articolo 16 invita a considerare come precedenti anche le sentenze definitive adottate da un'altra Parte.

Gli **articoli** relativi al **capitolo III (da 17 a 19)** disciplinano gli aspetti relativi ai procedimenti e alle indagini e prevedono che ogni Parte adotti le misure necessarie ad assicurare che il perseguimento dei reati non sia subordinato a una denuncia (art. 17), che il personale incaricato delle indagini abbia un'adeguata specializzazione nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali (art. 18) e che sia assicurata la cooperazione internazionale nello svolgimento delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati previsti dalla Convenzione (art. 19).

Il **capitolo IV (da 20 a 21)** riguarda le misure di prevenzione. In particolare, a livello nazionale (art. 20) si prevede l'adozione di misure nazionali preventive, legislative o di altro tipo, per conseguire gli scopi della Convenzione. Tali misure devono essere indirizzate a istituire inventari o banche dati dei propri beni culturali, a introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, a istituire un'Autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti a prevedere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia. Sulle misure a livello internazionale (art. 21), le Parti collaborano tra loro per prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali; inoltre, le Parti promuovono la consultazione e lo scambio di informazioni sui beni culturali oggetto di un reato della Convenzione e contribuiscono alla raccolta internazionale di dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o di banche dati sui beni culturali.

Il **capitolo V (da 22 a 24)** disciplina il meccanismo per i seguiti per cui si prevede un Comitato delle Parti (art. 22), composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte, che viene assistito dal Segretariato generale del Consiglio d'Europa. Inoltre, un altro rappresentante verrà nominato rispettivamente dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, dal Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) e dal Comitato Direttivo per la cultura, il Patrimonio e il Paesaggi (CDCPP) (art. 23). Il Comitato delle Parti è preposto a vigilarne sulla corretta attuazione della Convenzione e per agevolare lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia tra gli Stati parte (art. 24).

Nell'ambito dei rapporti con altri strumenti internazionali (**capitolo VI, art. 25**) la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali a cui le Parti sono vincolate; le Parti, inoltre, possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro per completare o facilitare l'applicazione della Convenzione.

Sul procedimento di modifica della Convenzione (**capitolo VII, art. 26**), si prevede che le proposte di modifica presentate siano comunicate al Segretario generale del CdE che provvederà a trasmetterle alle Parti.

Il **capitolo VIII (da 27 a 32)** contiene le clausole finali, che prevedono la firma e l'entrata in vigore della Convenzione (art. 27), l'adesione alla stessa (art. 28), la clausola territoriale, che consente alle Parti di dichiarare su quali territori si applicherà la Convenzione medesima (art. 29), l'istituto delle riserve (art. 30) e quello della denuncia (art. 31) e, infine, il meccanismo delle notifiche di cui è responsabile il Segretario generale del CdE (art.32).

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Clausola di invarianza

Per quanto concerne le norme del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, l'articolo 3 prevede che dall'attuazione della Convenzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica non commenta gli articoli da 1 a 15 della Convenzione. Con riferimento all'articolo 16 della Convenzione (Precedenti sentenze adottate da un'altra Parte), rappresenta che la disposizione, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione convenzionale, non avente carattere cogente, trova già corrispondenza in specifiche norme dell'ordinamento interno: si fa riferimento, in particolare, agli articoli 12 c.p., 730 e 739 c.p.p., concernenti il riconoscimento delle sentenze penali straniere.

Quanto all'articolo 18 della Convenzione (Indagini), la relazione tecnica fa presente che, nell'ambito del Ministero della cultura, il Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale, istituito sin dal 1969, è inserito funzionalmente quale Ufficio di diretta collaborazione del Ministro e svolge, tra gli altri compiti, attività di indagine attraverso le proprie sezioni Antiquariato, Archeologia, Falsificazione e Arte Contemporanea e attraverso i propri 15 nuclei, con competenza regionale o interregionale, ubicati in varie città del Paese.

Il Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale è composto da militari in possesso di qualificata preparazione riconosciuta a livello internazionale, specializzati nel campo della lotta contro il traffico di beni culturali e l'attività di indagine rientra nei compiti istituzionali del Comando stesso ed è realizzata con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. Il Capitolo di bilancio del MiC dedicato è il 1096 "Spese per il funzionamento del comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale", su cui sono stanziati risorse pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2021. Da tale disposizione non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 della Convenzione è diretto a rafforzare la cooperazione degli Stati aderenti al presente strumento internazionale prevedendo la collaborazione riguardo sia alle attività

d'indagine per i procedimenti connessi alla salvaguardia dei beni culturali sia all'adozione di misure cautelari sui beni in parola (sequestro e confisca).

Si ribadisce il principio della suddetta cooperazione anche nel caso in cui, pur non sussistendo tra due Stati un trattato o accordo bilaterale per la tutela dei beni suddetti, vi sia la richiesta di una Parte di procedere ugualmente all'estradizione o a prestare l'assistenza legale in materia penale per il perseguimento di reati di tale natura. Nel caso appena prospettato, infatti, il comma 2, prevede l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale (cfr. artt. 16 e 18 della Convenzione citata).

Per quanto indicato la RT rappresenta la possibilità di dare attuazione agli adempimenti sopra indicati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di compiti istituzionali che vengono già ordinariamente espletati dalle forze dell'ordine e dagli organi giurisdizionali nonché dal personale amministrativo appartenente al Ministero della giustizia nell'ambito delle operazioni d'indagine svolte in ambito nazionale.

Inoltre, la RT rappresenta che *ad adiuvandum* sopprime l'intervento in esame anche il nuovo articolo 729-*quinquies* c.p.p. (introdotto a seguito di una recente riforma al libro XI del c.p.p.) che, in tema di attività di indagine, prevede la costituzione di squadre investigative comuni, per le quali esiste già l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 114/2015. Tali risorse trovano allocazione nel bilancio del Ministero della giustizia sul capitolo 1380 P.G. 23 "Spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali", che reca uno stanziamento di euro 310.000 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Più in generale, le risorse iscritte sul Capitolo 1380 "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi e convenzioni internazionali", che reca uno stanziamento complessivo pari ad euro 2.849.360 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, trovano declinazione nei rispettivi piani gestionali corrispondenti alle diverse leggi di ratifica di trattati e convenzioni internazionali adottate nel corso degli anni. Al riguardo, la RT fornisce assicurazione che anche in relazione agli Stati con i quali non è stato concluso un trattato o accordo bilaterale di cui sopra - stante l'esiguità delle possibili casistiche di estradizione e di assistenza legale in materia penale per il perseguimento di reati connessi alla salvaguardia dei beni culturali - eventuali esigenze di copertura finanziaria potranno essere ampiamente fronteggiate attraverso l'applicazione degli ordinari strumenti di flessibilità di bilancio nell'ambito delle emergenti disponibilità finanziarie sul medesimo capitolo 1380 che rimarrebbero inutilizzate alla chiusura dell'esercizio.

Quanto all'articolo 20 della Convenzione (Misure di prevenzione a livello nazionale), la RT riferisce quanto segue:

- paragrafo 1, lettera a), su inventari e banche dati: l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero gestisce il Catalogo generale del patrimonio archeologico, architettonico, storico artistico e etnoantropologico nazionale; elabora le metodologie della catalogazione e coordina le attività operative degli enti tecnici che la realizzano sul territorio; tutela, conserva e valorizza le proprie collezioni di fotografia storica e di fotografia aerea, realizza campagne di documentazione del patrimonio culturale; assicura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del

Ministero. L'attuazione della misura è quindi già realizzata nell'ambito dei compiti istituzionali di uno degli Istituti centrali del Ministero con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. In particolare, il capitolo del MiC dedicato è il 2537 "Assegnazione per il funzionamento dell'istituto centrale per il catalogo e la documentazione", su cui sono stanziati risorse pari a 347.000 euro per l'anno 2021. Da tale disposizione non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica;

- paragrafo 1, lettera b), relativo alle procedure di controllo delle importazioni e esportazioni di beni culturali. Gli Uffici Esportazione del Ministero, istituiti sin dal 1923, svolgono la funzione di controllo sulla circolazione dei beni in entrata e in uscita dal territorio nazionale.

Dal 1° gennaio 2011 le procedure di entrata e uscita dei beni culturali hanno modalità digitale (Sistema SUE). Il SUE (Sistema Uffici Esportazione) è in continua implementazione, consente la formazione di una banca dati, anche di immagini, che permette la ricerca e quindi il controllo della circolazione dei beni culturali. Per agevolare il riconoscimento di dati descrittivi di beni simili presentati a diversi uffici esportazione sono state di recente implementate funzioni di confronto che consentono, a seguito di una ricerca di beni o di una selezione/ analisi di una scheda, la lettura dei dati descrittivi e la visualizzazione delle immagini del bene. Tali confronti possono essere applicati su tutte le schede presenti nella Banca Dati, ovvero presentate e lavorate da diversi Uffici Esportazione, siano esse in lavorazione o concluse. Inoltre una stretta collaborazione con l'Agenzia delle Dogane ha permesso di recente iniziative di formazione e giornate di studio per attività congiunte di collaborazione e controllo.

L'attuazione della misura è già realizzata nell'ambito dei compiti istituzionali svolti dai 18 Uffici Esportazione del Ministero presenti sul territorio nazionale con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. In particolare il capitolo dedicato al funzionamento del SUE è il 7910, "Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché per spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca - p.g. 1 Hardware e software di base", su cui sono stanziati risorse pari a 31.300 euro per l'anno 2021. Da tale disposizione non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica;

- paragrafo 1, lettera c), contenente disposizioni per soggetti coinvolti nel commercio di beni culturali.

L'articolo 63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004), prevede, per chi esercita il commercio di beni culturali, l'obbligo di annotare giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire al soprintendente la consultazione in tempo reale.

L'attuazione della misura è già prevista nella legislazione di settore e realizzata, per quanto riguarda l'ultima parte della misura, nell'ambito dei compiti istituzionali degli Uffici periferici del Ministero con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. Da tale disposizione non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica;

- paragrafo 1 lettera g), sulla promozione di campagne di sensibilizzazione per la tutela del patrimonio.

Con la riforma del Ministero del 2014, si è istituita un'apposita Direzione generale per l'educazione e la ricerca (dalla riorganizzazione del 2019, denominata Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali), cui affidare il compito di lavorare con il MUR, il CNR e altri enti di ricerca, le università e le scuole per assicurare la realizzazione di adeguati percorsi formativi, anche d'intesa con le Regioni. Tra i compiti svolti dalla nuova Direzione generale vi sono iniziative di educazione, formazione e ricerca nonché di collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero. La stessa Direzione può stipulare accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti; promuovere iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Nell'ambito delle sue attività predispone infine ogni anno, d'intesa col Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio stesso e della sua funzione civile.

L'attuazione della misura è già realizzata nell'ambito dei compiti istituzionali svolti dagli Uffici del Ministero con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. Il Capitolo di bilancio del MiC a ciò dedicato è il 2520, pg. 8, "Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie. Spese per il funzionamento della Scuola Oriolo Romano", su cui sono stanziati risorse pari a 24.415 euro per l'anno 2021. Da tale disposizione non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Sull'attuazione dell'articolo 21 (Misure a livello internazionale) della Convenzione, le attività indicate alle lettere a) e b) - relative allo scambio di informazioni, promozione della consultazione di banche dati, contributo alla raccolta internazionale dei dati sulla tratta di beni culturali mediante la condivisione o interconnessione di inventari nazionali o banche dati - vengono già svolte dal Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC), che fornisce anche assistenza agli Stati che ne fanno richiesta per migliorare la formazione di personale locale in tali settori.

Tale azione avviene, a livello multilaterale, nel quadro dell'attuazione degli strumenti adottati in materia (Convenzione UNESCO del 1970 contro il traffico illecito di beni culturali, Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati), nonché delle pertinenti Risoluzioni approvate in sede ONU, UNESCO e UNODC. L'attività di cooperazione allo scopo di proteggere e preservare la proprietà culturale anche in situazioni di instabilità o conflitto (lett. c.), prevista nel quadro della Strategia UNESCO per la protezione del patrimonio culturale in situazioni di crisi o conflitto armato, potrà essere svolta, nel quadro della partecipazione alle attività dell'UNESCO e nei limiti delle risorse disponibili, dalla Task Force italiana Unite4Heritage, istituita da apposito Accordo interministeriale fra MAECI, MiC, Ministero della difesa e MUR.

Il Capitolo di bilancio del MiC a ciò dedicato è il 7302 "Spese per la progettazione e la realizzazione di interventi urgenti di conservazione del patrimonio mondiale in pericolo in conseguenza di eventi bellici o calamità naturali", su cui sono stanziati risorse pari a 184.000 euro per l'anno 2021.

Non derivano da questo articolo nuovi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sull'articolo 22 (Comitato delle parti) la RT afferma che la partecipazione dell'Italia al Comitato delle Parti verrà assicurata da esperti dalla capitale, la cui missione saranno coperte da un'indennità garantita dal Consiglio d'Europa, che potranno utilmente partecipare alle relative riunioni senza, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia come il Consiglio d'Europa, nelle sue convocazioni, precisa che sono rimborsate tutte le spese di viaggio e soggiorno degli esperti governativi incaricati (secondo quanto contenuto nelle "*Revised Rules concerning the reimbursement of travel and subsistence expenses to government expert and other persons travelling at the charge of Council of Europe budget*"). La diaria giornaliera per le missioni a Strasburgo ammonta, per i funzionari del MiC, a euro 123,79 che, in ragione delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dal Consiglio d'Europa, viene ridotta di tre quarti per un totale di circa euro 31,00.

La relativa spesa grava sul capitolo 1292, pg. 3, "Missioni all'estero", che dispone delle necessarie risorse a legislazione vigente (11.330 euro per l'anno 2021).

Sull'articolo 23 (Altri rappresentanti), dopo aver descritto le norme, la RT afferma che la disposizione, non prevedendo la nomina di rappresentanti nazionali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT conclude, infine, affermando che, per quanto sopra esposto, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame (seduta del 15 giugno 2021).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'articolo 22 dell'Accordo prevede la partecipazione di esperti italiani al Comitato delle Parti. La relazione tecnica chiarisce che le spese di missione sono a carico del Consiglio d'Europa, ma specifica che agli esperti italiani sarà comunque corrisposta una diaria, i cui oneri gravano sul capitolo 1292/MAECI, pg. 3, "Missioni all'estero", che, secondo la stessa RT, dispone delle necessarie risorse a legislazione vigente.

In proposito, si evidenzia che in altri disegni di legge di ratifica, di analogo contenuto, le spese di missione (incluse, dunque, le diarie) sono normalmente oggetto di specifica quantificazione e copertura, mentre il provvedimento in esame è corredato di clausola di invarianza riferita al complesso delle disposizioni in esso contenute. Tuttavia, dalla stessa relazione tecnica si evince

che dalla partecipazione italiana deriveranno nuovi o maggiori oneri (per diarie, appunto), di carattere permanente ed obbligatorio, che non sono peraltro quantificati e la cui copertura è prevista a valere su stanziamenti correnti di bilancio, di cui la stessa RT conferma la capienza. Tanto premesso, si osserva che al fine di verificare tale congruità, andrebbe fornita una stima dei predetti oneri. Inoltre, si rileva che la predetta modalità di copertura (cosiddetta "a bilancio") non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Infatti, lo stanziamento di bilancio per spese di missione dovrebbe riflettere soltanto le spese già previste "a legislazione vigente", tra le quali non sono comprese quelle derivanti dalla ratifica in esame, innovativa rispetto al quadro normativo previgente.

Pertanto, riguardo alle predette questioni appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Non si formulano, invece, osservazioni circa gli articoli 16, 18, 19, 20, 21 dell'Accordo, in relazione ai quali la relazione tecnica dà dettagliatamente conto della corrispondenza con quanto già previsto a legislazione vigente. Non si formulano, infine, osservazioni neppure sulle restanti disposizioni dell'Accordo, non considerate dalla RT, tenuto conto del loro carattere ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e prevede, al comma 1, che dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.